



La valutazione dei crediti

Crediti

❖ *Caratteri economico–aziendali*

- Rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati
- Distinzioni:
 - in base alla natura economica {
 - crediti commerciali
 - crediti finanziari
 - in base al soggetto debitore {
 - crediti vs partecipate e partecipanti
 - crediti vs altri soggetti
 - in base alla durata {
 - crediti a breve termine
 - crediti a m/l termine

❖ *Iscrizione in bilancio*

● *Allocazione dei valori in bilancio*

Stato patrimoniale, Attivo

→ *voce B)III.2) Crediti:*

- a) verso imprese controllate*
- b) verso imprese collegate*
- c) verso controllanti*
- d) verso altri*

- natura finanziaria
- indicazione degli importi in scadenza entro 12 mesi

→ *classe C)II. Crediti:*

- 1) verso clienti*
- 2) verso imprese controllate*
- 3) verso imprese collegate*
- 4) verso controllanti*
- 4-bis) crediti tributari*
- 4-ter) imposte anticipate*
- 5) verso altri*

- natura non finanziaria
- indicazione degli importi in scadenza oltre 12 mesi

❖ *Criteri di valutazione*

- *Art. 2426, 1° comma, n. 8*

“i crediti devono essere iscritti secondo il

valore di presumibile realizzazione”



Valore nominale *al netto* delle svalutazioni per rischi di insolvenza dei debitori

❖ Principi IAS/IFRS: valutazione in bilancio (IAS 39; IAS 18)

- I crediti rientrano tra le cosiddette “**attività finanziarie**”
- Secondo le disposizioni dello IAS 39, i crediti appartengono in larga parte alla categoria dei “**finanziamenti (concessi) e crediti**”
- Nel portafoglio “finanziamenti e crediti” possono essere allocati:
 - 1) titoli di debito (ordinati e subordinati)
 - 2) strumenti junior di cartolarizzazioni
 - 3) crediti (di qualunque tipo) verso clientela
 - 4) crediti (di qualunque tipo) verso banche
- **Misurazione iniziale:** *fair value* + costi di transazione

- Il *fair value* corrisponde normalmente al prezzo della transazione, se questa avviene a prezzi di mercato; altrimenti, occorre iscrivere un valore diverso (legato alle condizioni di mercato), con immediata iscrizione a conto economico di una plusvalenza o minusvalenza
- **Misurazione successiva: “costo ammortizzato”**
- Il costo ammortizzato è il valore a cui è stato misurato il credito al momento della rilevazione iniziale (ossia il *fair value* più i costi di transazione) al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento della differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza, che viene attribuito ai vari esercizi (a conto economico) applicando un tasso di interesse effettivo.
- Il tasso di interesse effettivo è quello che rende uguali i valori attuali dei futuri incassi con il valore contabile

- I “finanziamenti e crediti” devono essere assoggettati ad *impairment test* secondo le indicazioni dello IAS 39 (non dello IAS 36)
- A tal fine, il valore contabile va confrontato con il **valore attuale dei futuri flussi finanziari** stimati scontati al tasso di interesse effettivo del credito (per esempio, il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale).
- Il tasso di attualizzazione deve inoltre considerare le seguenti componenti di rischio:
 - rischio di variazione dei tassi di interesse sul mercato
 - rischio di variazione dei tassi di cambio sul mercato
 - rischio di variazione dei tassi di rating del debitore
- In caso di *impairment*, il valore contabile dell’attività deve essere ridotto direttamente o indirettamente. L’importo della perdita deve essere rilevato a conto economico.

❖ *Modalità fiscali di valutazione (art. 106 del Tuir)*

- Le *svalutazioni dei crediti* risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi (non coperti da garanzia assicurativa) sono *deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti*
- La *deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti* a fine esercizio
- Sono deducibili le *perdite su crediti*, se risultanti da elementi certi e precisi, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi